

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDI, PASTICCERIA CONFEZIONATA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA.

ARTICOLO 1
Oggetto della concessione

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione, del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata mediante l'installazione di 2 (due) distributori automatici presso la sede della Galleria Nazionale dell'Umbria:

UBICAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DISTRUBUTORI	NUMERO STIMATO UTENTI
Galleria Nazionale dell'Umbria, Corso Vannucci n. 19, 06123 Perugia (PG)	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	circa 40 utenti giornalieri medi

L'utenza è composta dal personale dell'Amministrazione (circa 50 dipendenti), da visitatori occasionali autorizzati, e da partecipanti a eventuali convegni e mostre organizzati dall'Amministrazione presso la propria sede.

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.

ARTICOLO 2
Durata della concessione

Il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice del D.Lgs. 50/2016.

La gestione del servizio viene assegnata per il periodo sopra indicato, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di liberare gli spazi concessi per i distributori in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, senza che l'impresa concessionaria possa avanzare alcuna pretesa o indennizzo.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà la possibilità di revoca parziale o totale della concessione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare alcun risarcimento.

Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e comunque non oltre i 6 mesi successivi dalla prevista scadenza.

ARTICOLO 3

Numero e tipologia dei distributori automatici

La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori, utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nella sede della Galleria Nazionale dell'Umbria e collegandoli agli allacci/prese già in essere.

La fornitura, l'installazione e la gestione dei distributori dovranno avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di firma dell'obbligazione commerciale.

Al termine del contratto l'Impresa dovrà rimuovere i distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio, entro 7 (giorni) giorni dalla richiesta.

In caso di mancata rimozione, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del concessionario.

I prezzi unitari base d'asta per prodotto, in caso di aggiudicazione, resteranno fissi ed invariati per tutto il periodo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al gestore l'installazione di ulteriori Distributori, per far fronte alle ulteriori necessità che dovessero emergere nel periodo di vigenza della concessione.

Il gestore potrà richiedere la sostituzione dei prodotti offerti con prodotti di qualità equivalente o superiori a quelli offerti in sede di gara senza alcuna variazione dei prezzi. In tal caso dovrà darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, il quale si riserva la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare le modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà consegnare all'Amministrazione le schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori ed il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile.

Le ditte interessate alla presente procedura, potranno effettuare un sopralluogo presso i locali, al fine di prendere visione diretta della situazione esistente.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito da un rappresentante, direttore tecnico o dipendente dell'impresa, munito di un documento di identità valido; questi dovrà concordare la data e l'ora della visita di sopralluogo con il referente dell'Amministrazione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente nelle date e orari che verranno concordati, previa fissazione di appuntamento telefonico, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni del Lunedì a Venerdì.

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo prima del termine fissato per la scadenza di presentazione delle offerte.

ARTICOLO 4

Caratteristiche dei distributori

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia;
- ✓ essere di nuova fabbricazione e ultima generazione al momento dell'installazione anche in caso di sostituzione nel corso della prestazione;

- ✓ essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- ✓ avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- ✓ avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- ✓ avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- ✓ accettare qualsiasi tipo di moneta/banconote (minimo € 0,05 centesimi) ed essere tutti provvisti di resto;
- ✓ essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni, e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote (minimo € 0,05 centesimi) di diversa pezzatura e/o chiavetta magnetica;
- ✓ segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- ✓ essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- ✓ riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa affidataria ed il suo recapito oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso d'urgenza;

Annualmente - e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno - l'Impresa dovrà presentare all'Amministrazione, una dichiarazione con la quale si attesti il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie. Ogni variazione concernente i prodotti erogati e il numero/dislocazione dei distributori dovrà essere preventivamente concordato con il referente dell'Amministrazione.

L'Impresa dovrà installare nelle immediate vicinanze dei distributori, portarifiuti per la raccolta differenziata, almeno uno per tipologia di involucro, idonei per capacità e facilità di pulizia, sostituendoli qualora divenuti inadatti allo scopo.

La chiavetta magnetica per l'utilizzo dei distributori dovrà essere fornita al personale che ne faccia richiesta previo pagamento, a titolo di cauzione, di Euro 5 (cinque). La cauzione sarà restituita su richiesta del personale e/o alla scadenza del contratto previa riconsegna della chiavetta.

ARTICOLO 5

Prodotti di consumo

Le bevande ed i generi di conforto erogati dai distributori devono:

- essere di prima qualità e di produzione di marche primarie;
- essere prodotti in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e con la chiara indicazione della composizione e della data di scadenza (è vietato la fornitura di prodotti che contengono Organismi Geneticamente Modificati – OGM);
- corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previsto, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari utilizzate per il servizio mediante distributori automatici, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in

materia che qui si intendono tutte richiamate.

L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione tutte le schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori. Si precisa che i prodotti erogati dalle macchine dovranno corrispondere a quanto precisato in sede di gara e mantenuti per tutta la durata contrattuale.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori l'Impresa potrà, dietro esplicita autorizzazione dell'Amministrazione, sostituire alcuni prodotti della stessa marca o di una delle marche previste nell'offerta, purché la qualità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella del precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

L'indicazione dei prodotti contenuti nelle macchine distributrici dovrà essere ben visibile al consumatore. L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso specifici laboratori di analisi, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione della convenzione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio

Il concessionario dovrà assicurare la fornitura ai distributori, senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, delle bevande calde, delle bevande fredde, degli alimenti preconfezionati e di prodotti freschi confezionati a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare ed aventi una *shelf-life* non superiore a 6-7 giorni.

I prodotti dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Su ogni distributore automatico devono essere ben visibili le etichette indicanti la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

I distributori dovranno consentire l'erogazione almeno dei seguenti prodotti:

Bevande calde

Caffè espresso (almeno gr. 7 miscela per erogazione)

Caffè decaffeinato (almeno gr. 7 di miscela per erogazione; contenuto di caffeina non superiore a 0,10%)

The (almeno gr. 14 polvere per erogazione)

Cioccolata (almeno gr. 25 cacao in polvere per erogazione)

Cappuccino (almeno gr. 10 latte in polvere e almeno 7 gr. di caffè per erogazione) Latte (almeno gr. 10 latte in polvere per erogazione)

La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore al 90%.

Bevande fredde

Acqua minerale naturale e gassata (bottiglie PET) da 50 cl

Bibite in lattina o bottiglie PET (es. coca-cola, aranciata, the, chinotto, ecc.) da 25 o 33 cl
Succhi di frutta senza zucchero aggiunto in brik o bottiglia PET da circa 20 cl

Alimenti confezionati (snacks dolci e salati)

Snack tipo wafer/biscotti Snack tipo croissant

Snack tipo barrette al cioccolato Snack tipo patatine

Snack tipo crackers/schiacciatine

Lo stoccaggio e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei distributori dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. CE n. 852/2004 e s.m.i.; il concessionario dovrà, in particolare, possedere Autorizzazione sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al predetto Regolamento CE, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

ARTICOLO 6

Rifornimento e manutenzione

Il concessionario dovrà provvedere a periodiche ispezioni alle apparecchiature installate onde garantire:

- a. il mantenimento dei prodotti da somministrare in ottimali condizioni igienico - sanitarie;
- b. il rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete/banconote di resto nei distributori e di cambio nelle macchine cambia monete, il rifornimento dovrà essere effettuato almeno una volta ogni tre giorni lavorativi ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza da parte di questa Amministrazione;
- c. il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento delle stesse in condizioni igienico sanitarie ottimali;

Durante le fasi di rifornimento, l'Impresa affidataria dovrà assicurare la perfetta e sistematica pulizia e disinfezione delle attrezzature e dello spazio attiguo, dove sono posizionate le macchine effettuando, all'occorrenza, interventi di sanificazione delle componenti interne ed esterne di ciascuna macchina distributrice come da normativa vigente.

L'Amministrazione potrà compiere per mezzo di propri incaricati delle ispezioni volte alla verifica del rispetto delle norme igienico sanitario.

In caso ravvisi il mancato rispetto di quanto prescritto, l'Impresa dovrà provvedere, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, all'osservanza di quanto richiesto, pena la risoluzione del contratto di concessione.

Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono, via fax e via e-mail il concessionario per eventuali segnalazioni di guasto/reclami.

In caso di guasto, il concessionario deve provvedere alla riparazione a proprie spese entro 24 ore dalla segnalazione che potrà essere effettuata via telefono, fax o e-mail da parte

del Responsabile dell'Amministrazione.

Qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco, dovrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo necessario alla riparazione del guasto, assicurando la sostituzione dei distributori guasti con altrettanti di uguale prestazione.

ARTICOLO 7

Oneri a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire energia elettrica e acqua necessaria per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione ecc.) disponibili e consente l'allacciamento delle attrezzature e/o macchinari, utili all'esecuzione del servizio di distribuzione automatica di bevande e di alimenti, alle linee dell'energia elettrica e/o acqua.

L'Impresa non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dei distributori automatici dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche o per altro motivo, comunque non imputabili all'Amministrazione.

ARTICOLO 9

Canone annuo

Per l'intero periodo della concessione, il concessionario deve versare all'Amministrazione:

- un canone complessivo annuo determinato dall'Amministrazione corrispondente ad Euro 500,00. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto sul c/c della Galleria Nazionale dell'Umbria codice iban IBAN IT 04 S 01030 03071 000000957635, entro il 31 dicembre al termine di ogni anno.

ART. 10

Assicurazione ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, ai locali dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, durante l'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo e s'impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. L'Impresa assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti e intossicazioni derivanti dall'ingerimento dei generi alimentari, da parte degli utenti.

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia di adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni dell'Amministrazione per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia pertanto ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Impresa. Il concessionario esonera l'Amministrazione dalla responsabilità per eventuali danni causati ai distributori automatici da terzi ovvero da caso fortuito, forza maggiore o per atti derivanti da scasso o vandalismo.

L'Impresa dovrà altresì:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sanità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui quest'ultima non sia aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse. L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

ARTICOLO 11

Sicurezza

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

Il personale dell'Impresa potrà accedere presso la sede oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso saranno indicate dall'Amministrazione al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 12

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13

Divieto di affidamento del servizio e delle porzioni a terzi

L'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non, eventualmente, previa autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di trasformazione sociale, cessione d'azienda o analoghe ipotesi, l'Amministrazione può proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purché abbia i requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara.

ARTICOLO 14

Subappalto

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, alle concessioni in materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa, altresì, pena di risoluzione del contratto, è vietato il subappalto del servizio senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

ARTICOLO 15

Risoluzione del contratto

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve di diritto ex art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l'Amministrazione dichiari all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa per la verifica di una delle seguenti condizioni:

1. mancato versamento del canone annuale;
2. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
3. abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali;
4. apertura di una procedura fallimentare a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
5. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
6. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
7. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 16

Prezzi

L'Impresa si impegna a vendere generi di conforto, bevande, bibite, ecc., ai prezzi preventivamente convenuti - a seguito di regolare presentazione dell'offerta economica per la gestione del servizio ed espressamente indicati nel listino prezzi che costituirà parte integrante del contratto di concessione.

I prezzi si intendono fissi e invariabili, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

L'introduzione di nuovi generi, da inserire tra i prodotti in somministrazione al listino preesistente deve essere autorizzata dall'Amministrazione a giudizio insindacabile di quest'ultima, constatata l'opportunità e la congruità del prezzo di cessione.

Arrotondamenti dei prezzi

Si precisa che i prezzi ottenuti dal ribasso percentuale, IVA inclusa, saranno oggetto di arrotondamenti, per eccesso o per difetto, di 5 centesimi in 5 centesimi (taglio minimo utilizzabile).

A titolo puramente esemplificativo le cifre verranno arrotondate nel modo seguente:

- da € 0,38 a € 0,42 diventa € 0,40;
- da € 0,43 a € 0,47 diventa € 0,45;

- da € 0,48 a € 0,52 diventa € 0,50;
- da € 0,53 a € 0,57 diventa € 0,55.

ARTICOLO 17
Norme regolatrici del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme contenute:

- a. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 244/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. dal D.Lgs. n. 50/2016, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- c. dal presente Capitolato Tecnico;
- d. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

ARTICOLO 18
Foro competente

Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente gara è competente il Foro di Perugia.

Yoni Filippi